

5705



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VIII

Prot. Uscita n. 255676/2019  
Prot. Entrata n. 252877/2019  
All. 1

Roma, 11 DIC, 2019

All' Ufficio legislativo economia

e, p.c.

All' Ufficio del Coordinamento legislativo

All' Ufficio legislativo finanze

SEDE

**OGGETTO:** A.S. 1631: Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Relazione tecnica al passaggio.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**RELAZIONE TECNICA**  
**(aggiornata ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)**

Il presente decreto introduce misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

*Articolo 1. (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal codice della protezione civile, prevede la proroga, al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in scadenza il 31 dicembre 2019. La norma si rende necessaria per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma.

In tal modo le misure, comunque necessarie all'assistenza della popolazione e alla messa in sicurezza dei siti, potranno essere adottate con modalità più celeri e sollecite nell'ambito delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1 del 2018, secondo le consuete procedure previste a legislazione vigente con adozione di delibere emanate ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Dalla disposizione non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

*Articolo 1-bis. (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

La disposizione apporta una modifica all'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che stabilisce che l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario avviene:

- per importi fino a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
- per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 1-bis integra il predetto comma prevedendo, per la fattispecie da ultimo indicata, l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97 (Offerte anormalmente basse), commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Articolo 1-ter. (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

La disposizione integra l'articolo 3 del decreto legge n. 189/2016, che detta la disciplina relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016.



Con riferimento alle modifiche al comma 1, sesto periodo del citato articolo 3, esse sono finalizzate da un lato, a precisare le tipologie contrattuali di cui può avvalersi l'Ufficio speciale per il personale non a tempo indeterminato: sotto questo profilo la disposizione non ha effetti finanziari, muovendosi nella cornice delle risorse disponibili; dall'altro, con particolare riferimento al profilo amministrativo-contabile, si dispone uno specifico stanziamento, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzato alla provvista di tale personale. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al comma 2 si introduce il comma 1-quinquies all'articolo 3 del d.l. 189/2016, prevedendo che l'Ufficio speciale, nella sua attività, possa avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose. Tenuto conto che la nuova disposizione prevede espressamente che le convenzioni stipulate per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche hanno carattere facoltativo e natura non onerosa, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Articolo 2. (Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

**Al comma 1 si apportano modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.**

Le modifiche di cui alla lettera 0a) sono finalizzate ad effettuare una mera precisazione alla disciplina vigente, aggiornando il rinvio alla più recente disciplina tecnica di riferimento (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2015). Tali modifiche rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera 0b) si introduce una semplificazione procedurale nel caso di richieste di contributi riferite al medesimo immobile. Tali nuove regole non hanno effetti finanziari poiché la richiesta di contributo è gestita con procedure informatizzate e, pertanto, l'eventuale richiesta avanzata da uno dei comproprietari - considerato che resta ferma la necessità di dimostrare la titolarità ad effettuarla - esclude una duplicazione della domanda di contributo nella procedura di concessione del medesimo.

Alla lettera a) del comma 1 viene dettata una particolare disposizione per tener conto di immobili che presentano particolari caratteristiche relativamente all'elevato spessore dei muri portanti. Il Commissario stabilisce con propri provvedimenti, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata già disciplinata dal citato decreto legge, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre, specifico monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

La lettera b) del comma 1 reca una disposizione di mero coordinamento normativo e come tale non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**I commi 1-bis, 2 e 2-bis modificano l'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189**

**Ai commi 1-bis e 2-bis si stabilisce un nuovo termine (31 dicembre 2020) per gli interventi di edilizia residenziale pubblica rispetto alla precedente scadenza (31 ottobre 2018). La proroga permette di far eseguire gli interventi non realizzati con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 2 reca una disposizione di natura procedimentale e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 2-bis (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

L'articolo 2-bis inserisce un nuovo comma 12-bis all'articolo 6 del decreto legge n. 189/2016. La modifica in esame tende ad evitare dubbi interpretativi riaffermando la non applicabilità dei limiti previsti dal codice degli appalti per le varianti riferite a ricostruzione privata ed esplicitando la possibilità di consentire varianti fino al 30%. La norma non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la possibilità di riconoscere dette varianti avviene nei limiti del contributo massimo concedibile ad ogni singolo immobile.

**Articolo 2-ter (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione integra l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, e prevede la possibilità per il Commissario di concedere un ulteriore differimento del termine per la presentazione della richiesta dei contributi per l'immediata esecuzione. Tenuto conto che l'eventuale nuovo termine costituisce una mera agevolazione procedurale per gli aventi diritto al contributo, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 3 (Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione, finalizzata a velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata **nonché ad apportare semplificazioni nelle procedure di attestazione di conformità**, è di natura procedimentale.

Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 3-bis. (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016)**

La disposizione delinea una procedura specifica per la ricostruzione dei territori dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016, per i quali si prevede la possibilità per il Commissario di adottare appositi programmi straordinari di ricostruzione, con modalità procedurali distinte da quelle riservate alla restante parte del cratere. Le nuove disposizioni hanno mero carattere ordinamentale e agiscono, in ogni caso, nei limiti delle risorse disponibili, destinate alla ricostruzione.

**Articolo 3-ter. (Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi)**

Si stabilisce che le domande di concessione di contributo non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere regolarizzate sulla base delle semplificazioni introdotte ai sensi dell'articolo 3-bis. Le nuove disposizioni hanno mero carattere procedurale e agiscono, in ogni caso, nei limiti delle risorse destinate alla ricostruzione.

**Art. 3- quater (Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione integra l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, estendendo la possibilità di deroga, già prevista in relazione alle previsioni contenute nell'articolo 38 del d.lgs. 50 del 2016, anche alle connesse previsioni contenute nell'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo - il quale stabilisce che se la stazione appaltante è un comune non



capoluogo di provincia, si procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La disposizione ha, pertanto, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 3-quinquies (Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione ha carattere ordinamentale ed è volta a precisare che la partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio per i suoi componenti. Pertanto, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 3-sexies (Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione estende il credito d'imposta del 65 per cento relativo al c.d. Art Bonus alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, nei comuni di Matera e Venezia.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima, si ipotizza che le erogazioni liberali in esame versate siano circa 1,5 volte quanto stimato precedentemente per l'estensione in parola per le aree colpite dal sisma del 2016, per un totale di circa 10,5 milioni di euro. Si ipotizza che tale somma sia erogata da persone fisiche e società rispettivamente per 1,1 e 9,4 milioni di euro e che ciascun ammontare sia erogato in 3 anni per quote di pari importo.

Ipotizzando, ai fini prudenziali, che tali erogazioni siano ulteriori rispetto a quelle che godono delle vigenti agevolazioni (detrazione ai fini IRPEF e deduzione ai fini IRES), applicando l'aliquota del 65 per cento e la rateizzazione in tre quote di pari importo, con l'entrata in vigore della norma nel 2019 l'andamento finanziario risulta il seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0,0	-0,13	-0,21	-0,28	-0,09	-0,02	0,06	0,0
IRES	0,0	-0,69	-1,37	-2,05	-1,37	-0,69	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-0,82	-1,58	-2,33	-1,46	-0,71	0,06	0,0

*Milioni di euro*

**Ai relativi oneri si provvede:**

- quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
- quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, 2.330.000 per l'anno 2022, 1.460.000 per l'anno 2023 e 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



**Articolo 3-septies (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione è volta ad estendere, per ulteriori 3 anni, gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalità delineate dall'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva ubicate nel territorio dei comuni colpiti dal recente sisma del Centro Italia, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Tali modalità prevedono, oltre alla gratuità della garanzia, l'innalzamento delle percentuali di copertura del Fondo in favore di dette imprese fino a:

- l'80% per gli interventi di garanzia diretta (dopo la recente riforma del Fondo di garanzia conseguente al d.m. 6.3.2017, la copertura media del Fondo in garanzia diretta si attesta sul 65-70%);
- il 90% per gli interventi di riassicurazione (la misura ordinaria della riassicurazione è pari all'80%).

Gli effetti della norma in termini di maggiore assorbimento delle risorse del Fondo di garanzia sono assolutamente contenuti e poco significativi. Infatti, i comuni compresi nella predetta zona sono in numero limitato (complessivamente sono 138 i comuni compresi nei predetti allegati). Inoltre, il differenziale di copertura del Fondo conseguente all'applicazione della norma, stimato mediamente in un + 10- 15% per la garanzia diretta e un + 10% per la riassicurazione, determina maggiori accantonamenti a valere sul Fondo di garanzia di importo modesto. Stesse considerazioni valgono per la gratuità della garanzia, dal momento che la stessa interessa un numero limitato di operazioni finanziarie, tale da non giustificare, unitamente ai maggiori accantonamenti di cui sopra, la previsione di un nuovo specifico stanziamento di legge a copertura.

**Articolo 4 (Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)**

La disposizione introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse indicate dal Commissario, ai sensi dell'articolo 28, comma 13 del decreto-legge n.189 del 2016.

**Articolo 4-bis. (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione modifica l'articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, introducendo la possibilità, limitata ai contratti fra privati, di subappaltare lavorazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente. La norma è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 5. (Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)**

L'articolo è finalizzato a estendere al territorio dei Comuni del cratere, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge, n. 189 del 2016, la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, nel limite delle risorse disponibili già assegnate, ai sensi dei commi 16 e 17 del predetto articolo 1 d.l. n. 91/2017, con le delibere n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017 a



valere sul Fondo sviluppo e coesione. **Viene inoltre prevista la rimozione del limite di età per i beneficiari della misura, per i soli comuni del cratere che abbiano registrato un indice di inagibilità superiore al 50%.**

In particolare, è stato stimato dal Gestore della misura che le domande approvate e in valutazione dei primi 21 mesi di apertura dello sportello nonché le domande in stato di compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura determinano un assorbimento di circa il 25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura pari a 1.250 milioni di euro.

Per quanto, invece riguarda la stima dei maggiori impegni derivanti dall'estensione dell'incentivo alle aree interessate al sisma del Centro Italia, tenuto conto che il territorio della Regione Abruzzo risulta già ammissibile al regime di aiuto, il fabbisogno finanziario riferito ai soli comuni del cratere ricadenti nelle Regioni Lazio, Marche ed Umbria è stato stimato dal gestore in circa 20 milioni di euro complessivi, sulla base del numero degli abitanti ricadenti in questi territori ricompresi nella fascia eleggibile (18 - 45 anni), pari a 144.669 (ISTAT, gennaio 2019). Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**Inoltre, il Gestore della misura riferisce che l'eliminazione dei limiti di età per i 24 comuni con tasso di danneggiamento superiore al 50% con esito E nelle rilevazioni Aedes determina un aumento di popolazione aggiuntiva eleggibile rispetto alle stime precedentemente effettuate pari a circa 20.000 abitanti (dato corrispondente ai residenti nei 24 comuni in fascia over 46 - rilevazione ISTAT gennaio 2019). Conservando i criteri di stima già utilizzati, questa estensione potrebbe comportare ulteriori 20/25 nuovi progetti/anno e circa 10 nuovi progetti approvati, investimenti attivati pari a circa 700.000 Euro ed agevolazioni concesse pari ad euro 365.000 (sempre su base annua). Rapportando tali stime al ciclo di vita della misura, si prevedono ulteriori 80 nuove realtà imprenditoriali avviate per una massa di investimenti attivati pari a circa 5.6 milioni di euro e agevolazioni concesse pari ad euro 2.9 milioni di euro.**

#### *Articolo 5-bis. (Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)*

La disposizione introduce la possibilità per le Regioni di predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento destinati a coloro che trasferiscono la residenza nei comuni di cui agli allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 229, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La disposizione è formulata in termini di facoltà per le Regioni interessate, esercitabile comunque nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci.

#### *Articolo 6. (Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)*

La disposizione è finalizzata ad estendere il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, introdotto dall'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, e limitato ai comuni dell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, anche ai comuni dell'allegato 2 del citato decreto-legge. Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.

Trattandosi di utilizzo di risorse già autorizzate dal citato articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

#### *Articolo 7. (Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

Le modifiche, introdotte agli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, chiariscono che alle anticipazioni ai professionisti si provveda con le risorse



destinate alla ricostruzione trattandosi di costi già ammissibili, che vengono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del d.l. n. 189 del 2016. Inoltre è previsto che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione. La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri tenuto conto che l'anticipazione del compenso è già prevista dal citato comma 7-bis dell'articolo 34 che prevede, tra l'altro, che con ordinanza commissariale siano definite le modalità di pagamento delle prestazioni

#### Articolo 8. (Proroga di termini)

Al comma 1, lettera a) si differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2020 e 2021 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'onere della disposizione è indicato nella seguente tabella:

Anno	Onere (in milioni di euro)
2020	3,2
2021	6,4
2022	3,2

Alla lettera a) bis del comma 1 si proroga al 2024 la facoltà per i comuni – già prevista dal comma 2-bis dell'articolo 44 del D.L. 189/2016 – di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa'. La presente disposizione, al pari della precedente proroga (art. 015 del D.L. 55/2018), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 lettera b) limita al 31 dicembre 2020 la possibilità che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sia disposta la proroga del periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi degli enti locali. La disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di termini procedurali

Il comma 1-bis proroga di un ulteriore anno l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro (vigente fino all'anno 2019) per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione delle ordinanze emanate a seguito del sisma.

La disposizione in esame configura una rinuncia a maggior gettito; pertanto non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al comma 1-ter si prevede la proroga delle agevolazioni, anche di natura tariffaria, adottate dalle competenti Autorità di regolazione nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle assicurazioni e della telefonia, a favore dei titolari delle utenze inagibili in seguito al sisma situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, per far fronte alla perdurante situazione di grave criticità delle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.





**In coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente, gli oneri derivanti dalla proroga delle agevolazioni saranno coperti facendo ricorso ad apposite componenti perequative. Pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Al comma 2 si prevede che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, di cui ai commi 11 e 13, del D.L. n. 189/2016 siano effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità previste a legislazione vigente ma nel limite del solo 40% degli importi dovuti.

A seguito della recente modifica apportata al citato comma 11 dall'articolo 8 del D.L. n. 111/2019 i versamenti sospesi da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole devono essere restituiti in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020 oppure mediante rateizzazione in 120 rate mensili a decorrere sempre dalla data del 15 gennaio 2020.

Con riferimento alla parte fiscale, considerato che la proposta in esame specifica che l'abbattimento del gettito da restituire si riferisce alle ritenute fiscali e non include eventuali altri versamenti sospesi e tenuto conto delle precedenti valutazioni finanziarie effettuate in occasione dei vari provvedimenti di proroga della ripresa dei versamenti, si stimano minori entrate complessive pari a 62,4 milioni di euro.

In termini di cassa, applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione vigente si rilevano minori entrate per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 6,24 milioni di euro, di cui 5,94 milioni tributi erariali e 0,3 milioni tributi locali.

Per la parte contributiva sulla base della quantificazione effettuata nei precedenti provvedimenti di proroga della ripresa dei versamenti, si stimano minori entrate contributive complessive pari a 71,0 milioni di euro per cui, in termini di cassa e applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione vigente, si determinano minori entrate contributive per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 7,1 milioni di euro annui.

**Il comma 2-bis intende garantire la conformità dell'art. 8, comma 2, alla normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato, che si applica alle imprese e ai professionisti. Le nuove disposizioni si limitano a disciplinare le corrette modalità di riconoscimento delle agevolazioni già previste dal comma 2 dell'art. 8 e, dunque, non comportano né minori entrate né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 3 modifica l'art.2-bis, comma 24 del decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 intervenendo sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016. In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al **31 dicembre 2020** per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che come previsto dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016 le sospensioni sono disciplinate dall'autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito delle tariffe.

**Il comma 4 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2 del presente articolo pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107 della legge 244 del 2007.**



*Articolo 9. (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)*

La disposizione consente alle imprese agricole e boschive ricadenti nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di beneficiare di mutui agevolati per gli investimenti ad un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, ovvero, in alternativa, di un contributo a fondo perduto fino al 35 % della spesa ammissibile, nonché di mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile. Si prevede, altresì, che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato abbia una durata non superiore a 15 anni, comprensivi del periodo di preammortamento. I criteri e le modalità di concessione di tali agevolazioni, nonché il soggetto attuatore saranno stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le agevolazioni in oggetto saranno concesse nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo. Per l'erogazione dei contributi, il comma 4 destina risorse aggiuntive, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Articolo 9-bis (Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)*

La disposizione sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo che in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Articolo 9-ter (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

La disposizione modifica l'articolo 24-ter del DPR n. 917 del 1986 in materia di opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno includendo nel novero dei comuni quelli con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito, coerentemente con quanto stimato in sede di relazione tecnica alla norma originaria.



**Articolo 9-quater (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)**

Le disposizioni apportano modifiche all'articolo 94-bis (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*). In particolare, viene sostituito il riferimento alla "peak ground acceleration-PGA" con quello alla "accelerazione AG". Ciò consente di fugare dubbi sulla natura del valore di accelerazione da considerare per l'individuazione degli interventi, escludendo eventuali considerazioni legate alla risposta sismica locale nella individuazione della procedura da seguire.

Inoltre, si chiarisce che le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, non sono soggette ad autorizzazione sismica preventiva se situate nelle località a bassa sismicità.

Analogo intervento correttivo viene apportato in relazione agli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Si razionalizza, poi, in relazione agli interventi di "minore rilevanza", la disposizione concernente gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, specificando che le località sismiche a media sismicità sono quelle corrispondenti alla zona 2, essendo la zona 3 località a bassa sismicità.

Infine, si introduce una disposizione in base alla quale si specifica che, nell'ambito degli interventi di "minore rilevanza" per la pubblica incolumità, rientrano anche le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti riferiti a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 9-quinquies. (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)**

La disposizione è volta ad uniformare il tema delle alienazioni nell'ambito del sisma 2009 alla normativa intervenuta a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, per i soli casi in cui la vendita e, soprattutto, la donazione avvengano all'interno dell'alveo familiare o degli affini fino al quarto grado. Questo intervento normativo non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già programmato; infatti alla data del 6 aprile 2009 tali immobili avevano già diritto ad ottenere il contributo per la ricostruzione privata e come tali sono stati considerati nella quantificazione del fabbisogno complessivo della ricostruzione, effettuato attraverso la programmazione dei piani di ricostruzione predisposti nei comuni del cratere sisma 2009.

**Articolo 9-sexies (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)**

La disposizione prevede che il comune de L'Aquila possa continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2020, di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. Tale possibilità è condizionata alla disponibilità delle relative risorse nel bilancio comunale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.



**Articolo 9-septies (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)**

La disposizione apporta modifiche all'articolo 11 comma 5-bis del decreto-legge 78 del 2015, n. 125; in particolare, si sostituiscono il nono e il decimo periodo del predetto comma.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 9-octies (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)**

La disposizione riconosce un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2020 ai comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate da essi sopportati a seguito del sisma medesimo nonché, anche per il 2020, il contributo di 500.000 euro, già previsto per il 2019, per l'espletamento delle pratiche trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. Alla copertura dell'onere complessivo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**Articolo 9-novies (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)**

La disposizione apporta modifiche all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113. Tale articolo, al comma 2, stabilisce che al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, la modifica introdotta, finalizzata a consentire il celere completamento delle opere di recupero e ricostruzione, consiste nell'inserimento, nel predetto comma 2, di un periodo in base al quale al personale assunto dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES – Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 9-decies (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione prevede una ulteriore proroga di due anni alla deroga per il numero di alunni previsti per classe, per la possibilità per i direttori USR delle zone colpite dal sisma di istituire ulteriori posti di organico docenti e ATA entro i limiti di spesa individuati e per la possibilità di specifico contratto integrativo regionale per assegnazioni delle sedi al personale (per esempio per i titolari in scuole non più agibili).

Inoltre, la deroga è estesa anche al personale dirigente e DSGA, limitatamente agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, in considerazione dell'opportunità di preporre un dirigente scolastico



(e quindi un DSGA) anche a scuole di ridotte dimensioni, ma caratterizzate dalle difficoltà gestionali tipiche delle istituzioni collocate in edifici provvisori.

La disposizione comporta una maggiore spesa di personale di euro 1,9 milioni nel 2020, euro 4,75 milioni nel 2021 ed euro 2,85 milioni nel 2022, ossia euro 475 mila per ciascun mese di proroga, tenuto conto che la proroga è onerosa solo da settembre a giugno di ciascun anno scolastico.

La possibilità di istituire anche posti di dirigente scolastico e di DSGA non può determinare, cessata la deroga che è prevista solo sino al 2021/2022, situazioni di esubero, considerato che si tratta di poche unità in ciascuna delle cinque regioni interessate, a fronte di un numero di cessazioni annuo sicuramente più elevato. Infatti, le scuole sotto-dimensionate collocate nei 140 comuni interessati dalla deroga sono, nell'a.s. 2019/2020, dieci. Le altre scuole hanno già un dirigente e un DSGA titolare.

L'importo disponibile costituisce limite di spesa per l'attivazione di tutti gli ulteriori posti.

Alla copertura degli oneri si provvede:

- quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

#### *Articolo 9-undecies. (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)*

La disposizione attraverso la modifica dell'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, interviene nel quadro delle funzioni di coordinamento proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di specificare le predette funzioni ed integrare gli aspetti di cura e valorizzazione del territorio a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'uomo, mediante un effettivo coordinamento di tutti i soggetti già deputati ad attività di ripristino e ricostruzione del territorio. Specificatamente, si tratta di una norma che riconosce un esercizio sistematico delle attività di ripristino e ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, svolte da personale che a vario titolo presta servizio presso la Presidenza stessa.

L'azione di coordinamento e di indirizzo esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e anzi evita duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni.

#### *Articolo 9-duodecies. (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)*

La disposizione estende l'ambito di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, già destinate alle regioni del Mezzogiorno, anche ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica coerentemente con quanto stimato in occasione dell'adozione della norma originaria.



**Articolo 9-terdecies. (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)**

La disposizione consente di intervenire nel rifacimento dei sottoservizi pubblici in ambiti territoriali non direttamente riconducibili ai soli interventi di ricostruzione pubblica come contemplati nel dl. 148/2017, che aveva di fatto liberato risorse pur previste all'art. 7-bis comma 1 del dl.43/2013 per la realizzazione degli stessi; aggiungendo la connessione agli interventi di ricostruzione privata (questi ultimi pur sempre finanziati con fondi statali), si garantisce pertanto di rendere omogeneo e completo l'intervento di ripristino e rifacimento dei sottoservizi anche su porzioni di territorio nei centri storici dei comuni del cratere altrimenti non eseguibili.

Gli interventi saranno oggetto di un atto di programmazione unitario che viene presentato dai comuni all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione che valuterà l'esistenza del nesso di connessione e complementarietà e che attesterà la congruità dell'entità del finanziamento richiesto. Successivamente, a seguito di ulteriore istruttoria sulla opportunità e sulla entità del finanziamento di tali interventi, svolta dalla Struttura di Missione Sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri e dagli Uffici di Segreteria del CIPE, il CIPE assegnerà le risorse, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il cui utilizzo non pregiudica interventi già oggetto di programmazione.

**Articolo 9-quaterdecies. (Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)**

La disposizione prevede che il Commissario straordinario nominato a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia provveda a regolamentare i contributi per l'assistenza alberghiera e contestualmente, quelli per autonoma sistemazione agli aventi diritto, disciplinando anche la riduzione di quelli precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020. La disposizione, agendo nell'ambito delle risorse disponibili, non determina pertanto effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

**Articolo 9-quinquiesdecies. (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)**

L'articolo 9-quinquiesdecies prevede che le risorse di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del d.l. 148/2017, nonché le ulteriori risorse provenienti da qualsiasi fonte e confluite nella contabilità speciale del Commissario straordinario, possano essere utilizzate per le altre finalità di cui al decreto legge 109/2018, conferendo, pertanto, una maggiore flessibilità all'azione del Commissario medesimo. La disposizione, agendo nell'ambito delle risorse disponibili, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 9-sexiesdecies. (Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)**

La disposizione modifica, con una precisazione meramente procedurale, l'articolo 21 del d.l. 109/2018. Pertanto essa è di natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 9-septiesdecies. (Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)**

Si introduce una procedura apposita per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, per i quali si prevede la possibilità di adottare uno specifico piano di ricostruzione. Le nuove disposizioni hanno carattere ordinamentale e agiscono, in ogni caso, nei limiti delle risorse disponibili, destinate alla ricostruzione.

**Articolo 9-duodevicies. (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)**

La disposizione integra l'articolo 26 del d.l. 108/2019 eliminando il riferimento generalizzato al Commissario straordinario quale soggetto attuatore, in considerazione che, di fatto, tale qualificazione appartiene, tranne che per le opere di proprietà statale, anche ad altri soggetti pubblici. Si elimina inoltre la previsione dell'affidamento sulla base delle valutazioni delle offerte effettuate da una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016. Tali misure sono di carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 9-undevicies. (Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)**

La disposizione apporta modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 che, al comma 1, attualmente prevede che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

La disposizione sostituisce il predetto comma, prevedendo che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del predetto codice.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici (oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio) la disposizione individua le risorse di cui all'articolo 19 (*Contabilità speciale*) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

**Articolo 9-vicies. (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)**

Viene apportata una modifica all'articolo 36 del d.l. 109/2018 in materia di erogazione del contributo alle imprese dell'isola d'Ischia, con l'obiettivo di sostenere anche le imprese che, trovandosi ubicate nelle zone più colpite dal sisma, hanno subito danni sia in riferimento alla



perdita di fatturato sia per la perdita di fruibilità dell'immobile sede di attività, che di fatto non hanno potuto accedere ai contributi di cui all'Ordinanza 5 del Commissario straordinario per l'isola di Ischia, riguardanti le imprese che hanno registrato una perdita di fatturato nei 6 mesi successivi al sisma.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto resta fermo il limite complessivo dello stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 36 del d.l. 109/2018, sufficiente a garantire la copertura anche per i contributi alle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività.

**Articolo 9-vicies semel. (Modifiche all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

La disposizione apporta due modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n.145, relative a misure di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma.

In particolare, al comma 1, si conferma anche per gli anni 2020 e 2021 il contributo straordinario pari a 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri derivanti da tale disposizione, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Al comma 2, si prevede il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di quota parte dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 614 della legge 145/2018, riferito al decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, finalizzato alla realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e negli altri territori colpiti dal terremoto. Il trasferimento di dette risorse (pari ad euro 700.000 ed attualmente iscritte nello stato di previsione del MIBAC, CDR 8 – Direzione generale spettacolo – capitolo 6626, pg. 5) non pregiudica gli interventi già previsti.

**Articolo 9-vicies bis. (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)**

La disposizione modifica alcune disposizioni del decreto-legge 32/2019 riferite all'attività di ricostruzione connesse agli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018.

Al comma 1, lettera a) vengono individuati i criteri di priorità che il commissario di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge 32/2019 dovrà seguire nel processo di ricostruzione. L'individuazione di tali criteri, stabilendo solo un ordine di priorità nell'ambito degli interventi comunque ammessi a contributo, non determina alcun incremento di spesa rispetto alla dotazione iniziale indicata nell'art. 8 del decreto legge 32/2019.

La lettera b) chiarisce specifiche tipologie di spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione di immobili.

Alla lettera c) si modifica l'art. 14 bis del citato DL 32/2019 e viene estesa al 2021 la possibilità, già prevista per gli anni 2019 e 2020, per i comuni della città metropolitana di Catania di assumere personale a tempo determinato, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile, fino a 40 unità complessive.

Il limite di spesa per l'anno 2021 è pari a euro 1.660.000 ed è il medesimo già previsto per il 2020 dalla vigente disposizione. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania.





Alla lettera *d*) viene disposto l'incremento da 10 a 15 unità del contingente di personale delle amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto, posto a disposizione della struttura commissariale per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, nonché la rimodulazione del limite di spesa a carico della c.s. per far fronte alle esigenze della predetta struttura.

Al comma 2 si prevede la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

**Articolo 9-vicies ter. (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)**

Introduce disposizioni di mero carattere ordinamentale – e pertanto non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – in relazione ai programmi di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009.

**Articolo 9-vicies quater. (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)**

Viene prevista la proroga all'anno 2021 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Agli oneri derivanti da tale disposizione, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**Articolo 9-vicies quinquies. (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)**

Viene prevista la proroga all'anno 2020 dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma del 2012 e situati nei comuni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessati dai predetti eventi. Per la Regione Emilia Romagna si fa riferimento ai comuni indicati dall'articolo 2-bis, comma 44, del D.L. n. 148/2017.

Sulla base dei dati acquisiti dalle strutture commissariali per il ristoro compensativo del mancato gettito IMU fino all'anno 2019 e ipotizzando una progressiva riduzione dei fabbricati inagibili in linea con quanto osservato in media nelle annualità precedenti si stima una perdita di gettito su base annua per l'anno 2020 pari a 14,4 milioni di euro, di cui 11,2 milioni a titolo di IMU quota comune e 3,2 milioni di euro IMU quota Stato.

A tali, corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



**Articolo 9-vicies sexies. (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)**

Si prevede la proroga dei mutui dei privati su immobili inagibili di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge n.4/2014. L'attuazione della disposizione, trattandosi di misura funzionale alla ricostruzione, rientra nelle competenze del Commissario. Ai relativi oneri, stimati in euro 200.000 per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**Articolo 9-vicies septies (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)**

La disposizione prevede la facoltà per i comuni inferiori a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016 di nominare quale segretario comunale anche personale che appartenga alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente alla entità demografica del comune. Tale facoltà è esercitabile, con le risorse dell'ente, fermi restando i limiti in materia di spese di personale secondo la legislazione vigente.

**Articolo 9-duodetricies. (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)**

La disposizione assegna al Commissario Straordinario la facoltà di adottare un programma di sviluppo finalizzato alla ripresa e lo sviluppo economico dei territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016. Per la realizzazione di tale programma di sviluppo, il Commissario straordinario può destinare una quota fino a 50 milioni di euro delle maggiori risorse assegnate alla contabilità speciale in forza dell'articolo 9-undetricies, comma 1 del presente decreto. La definizione del citato programma di sviluppo è affidata ad una cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 9-undetricies (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)**

Si prevede che l'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, sia destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito di tale importo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune.

**Articolo 9-tricies. (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)**

La disposizione, per il recupero e il restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle Regioni del centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016, autorizza la



spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro del Ministero per i beni e le attività culturali. Tali somme sono destinate alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come incrementata anche per effetto dell'articolo 9-undetricies del presente provvedimento.

**Articolo 9-*tricies semel*. (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)**

La disposizione, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, prevede la sospensione dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 dell'aumento delle tariffe di pedaggio pari a circa il 19% (comprensivo degli incrementi tariffari maturati per l'anno 2018 +12,89% e per l'anno 2019 + 5,59%) ai sensi della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009. In ogni caso la sospensione opera non oltre, se anteriore, la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle Autostrade A24 e A25.

Tenuto conto che i ricavi medi annui delle tratte autostradali A24-A25 risultano pari a circa 180 milioni di euro, applicando agli stessi l'incremento delle tariffe da pedaggio maturate pari a circa il 19%, ne deriva che, per gli anni dal 2019 al 2021, considerati dalla presente disposizione, la società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. registrerà un mancato incremento di ricavi, conseguenti alla sospensione degli incrementi tariffari, stimati mediamente in circa 35 milioni di euro annui.

Pertanto, al fine di compensare gli effetti finanziari ed economici conseguenti al mancato incremento tariffario, la disposizione stabilisce la contestuale sospensione dell'obbligo del concessionario di versare ad Anas S.p.A. il corrispettivo delle rate relative agli anni 2017 e 2018 pari ad euro 55.860.000 per ciascun anno, previsto dall'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009.

Dette rate saranno versate dal concessionario ad Anas S.p.A. al termine della concessione, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale e, pertanto, la mera sospensione del pagamento delle stesse non produce effetti economici negativi sul bilancio della concedente, trattandosi di rate già scadute e contabilizzate nei precedenti esercizi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha

avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

7.0 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato





DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI

Nr emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.01.500	1 ter	1	Assunzione personale a tempo determinato presso gli uffici speciali per la ricostruzione del sistema del centro bibliotecario di Montebelluna	s	c		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
1 ter 500	1 ter	1	Assunzione personale a tempo determinato presso gli uffici speciali per la ricostruzione del sistema del centro bibliotecario di Montebelluna	e	v/c					0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97
1 ter 500	1 ter	1	Riduzione tabella A IMF	s	c		-2,00	-2,00		-2,00	-2,00		-2,00	-2,00		-2,00	-2,00
3.069	3 seves	1	Estensione credito di imposta al 65% ex art. 10 bis del D.L. n. 107 del 2016 in favore del Ministero del Beni Culturali e del Turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose nei comuni di Matera e Venetia - IMPEF	e	t		-0,13	-0,21		-0,19	-0,21		-0,28	-0,13		-0,21	-0,28
3.069	3 seves	1	Estensione credito di imposta al 65% ex art. 10 bis del D.L. n. 107 del 2016 in favore del Ministero del Beni Culturali e del Turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose nei comuni di Matera e Venetia - IMPEF	s	c		0,03	1,37		0,03	1,37		2,05	0,66		1,37	2,05
3.069	3 seves	2	Riduzione Fonde per gli interventi strutturali di politica economica	s	c		-0,82			-0,82				-0,82			-0,82
3.069	3 seves	2	Riduzione Fonde per le esigenze indifferibili	s	c			-1,53			-1,58			-1,58			-2,33
8.2	8	1, lett. a)	Proroga del termine di sospensione del pagamento rate dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti dal sisma	s	c		3,20	6,40		3,20	6,40		1,20	3,20		6,40	3,20
		8	Differimento adempimenti tributari nei territori colpiti dal sisma-tributi erariali	e	t		-5,94	-5,94		-5,94	-5,94		-5,94	-5,94		-5,94	-5,94
		8	Differimento adempimenti tributari nei territori colpiti dal sisma-tributi locali	e	t					-0,30	-0,30		-0,30	-0,30		-0,30	-0,30
		8	Differimento adempimenti tributari nei territori colpiti dal sisma-tributi locali	s	c		0,30	0,30		0,30	0,30						
		8	Differimento adempimenti contributivi per i residenti nei territori colpiti dal sisma	e	co					-7,10	-7,10		-7,10	-7,10		-7,10	-7,10
		8	Differimento adempimenti contributivi per i residenti nei territori colpiti dal sisma	s	c		7,10	7,10		7,10	7,10						
8.2	8	4, lett. b) n. 244/2007	Utilizzo risorse per le emergenze di cui all'articolo 2, comma 107 legge n. 244/2007	s	c		-16,54	-10,74		-16,54	-19,74		-16,54	-16,54		-19,74	-16,54
9.0230	9 octies	2	Contributo ai comuni del cratere sismico, derivati da L'equità, per le maggiori spese e le minori entrate comunque commesse alle esigenze della ricostruzione	s	c		1,50			1,50				1,50			



N° emendamento	Art.	Co.	descrizione	S/e	natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento				
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
9.0230	9.0230	2	qualifiche per l'impiego delle polizie e delle forze di polizia in servizio (articolo 18 del decreto legislativo n. 202/2015)	s	c		0,50				0,50				0,50					
9.0230	9.0230	2	Reduzione del fondo interventi strutturali di politica economica, art. 100 c.5, lett. b) n. 232/2014	s	c		-2,00				-2,00				-2,00					
9.0238	9.0238	1	Misure urgenti per lo sviluppo dell'area scolastica 2020/2021 e 2021/2022	s	c		1,90	4,75	2,85		1,90	4,75	2,85		1,90	4,75	2,85			
9.0238	9.0238	1	Misure urgenti per lo sviluppo dell'area scolastica 2020/2021 e 2021/2022, art. 100 c.5, lett. b) n. 232/2014	e	v/c						0,02	2,30	1,38		0,92	2,30	1,38			
9.0238	9.0238	1	Reduzione inibita A MIUR	s	c		-1,90		-2,85		-1,90		-2,85		-1,90		-2,85			
9.0238	9.0238	1	Reduzione Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015	s	c			-4,75				-4,75					-4,75			
9.0435	9.0435	1	Protezione delle attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	s	c		2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00				
9.0435	9.0435	1	Reduzione del fondo unico per lo spettacolo	s	c		-2,00	-2,00			-2,00	-2,00			-2,00	-2,00				
9.0435	9.0435	1	Identifica articolo 14-bis DL n. 32/2019-Assunzioni Comuni città metropolitane di Calabria fino a 40 unità di personale nel 2021	s	c							1,66				1,66				
9.0435	9.0435	1	Identifica articolo 14-bis DL n. 32/2019-Assunzioni Comuni città metropolitane di Calabria fino a 40 unità di personale nel 2021 - effetti riflessi	e	v/c							0,86				0,86				
9.0435	9.0435	1	Identifica articolo 18, comma 2 DL n. 32/2019-Assunzioni Comuni città metropolitane di Calabria fino a 40 unità di personale nel 2021 - effetti riflessi	s	c						0,15	0,15			0,15	0,15				
9.0435	9.0435	1	Modifica articolo 18, comma 2 DL n. 32/2019-Assunzioni Comuni città metropolitane di Calabria fino a 40 unità di personale nel 2021 - effetti riflessi	e	v/c				-0,15		0,07	0,07			-0,15	0,07	0,07			
9.0436	9.0436	1 bis	Finanziamento fondi per l'attuazione del contratto pluriennale	s	k						-0,07	-0,88			-0,07	-0,88				
9.0156	9.0156	1	Provved. n. 2021 della sospensione mutui agli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012	s	c		1,30	1,30			1,30	1,30			1,30	1,30				
9.0156	9.0156	1	Utilizzo risorse per le emergenze di cui all'articolo 2, comma 107, legge n. 234/2007	s	c		-1,30	-1,30			-1,30	-1,30			-1,30	-1,30				
9.022	9.022	1	Provved. dell'istituzione Istituti per i fabbricati colpiti dal sisma del 2012-quarta Stato	e	k		-3,20				-3,20				-3,20					
9.022	9.022	1	Provved. dell'istituzione Istituti per i fabbricati colpiti dal sisma del 2012-quinta Comuni	e	k						-11,20				-11,20					



Nr emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
9.022	9 votes- quinquies	1	Proroga dell'eventuale IRIU per i fabbricati colpiti dal sisma del 2012- quota Comuni	s	c		11,20											
9.022	9 votes- quinquies	2	Utilizzo risorse per la emergenza di cui all'articolo 2, comma 107 legge n.244/2007	s	c		-13,40				-13,40					-13,40		
9.045	9 votes- seneca	1	Proroga al 2020 della sospensione mutui dei privati sui immobili inabitati	s	k		0,20				0,20				0,20			
9.046	10 votes- seneca	1	Utilizzo risorse per le emergenze di cui all'articolo 2, comma 107 legge n.244/2007	s	c		-0,20				-0,20				-0,20			
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	e		0,00	-9,27	-6,16	-6,22	-0,15	-25,91	-9,35	-12,24	-0,15	-25,91	-9,35	-12,24	
			<b>TOTALE SPESE</b>	s		0,00	-9,27	-6,15	-6,22	-0,30	-27,79	-12,62	-13,62	-0,30	-27,79	-12,62	-13,62	
			<b>SALDO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,99	3,27	1,30	0,15	1,99	3,27	1,30	